

LEGGE N. 289 DEL 27/12/2002 - ART. 69, COMMA 9

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)**

L'art. 69, comma 9 della legge n. 289 ha previsto, per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero, per l'anno finanziario 2003 la spesa di 10 milioni di euro da erogarsi a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

La corresponsione degli importi dovuti viene effettuata mediante accreditamento su apposito conto corrente infruttifero aperto a favore dell'AGEA presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Nello stato di previsione della spesa dello predetto anno è stato stanziato l'importo di soli 5,165 milioni di euro regolarmente accreditato all'AGEA.

Alla fine dell'esercizio finanziario questa Amministrazione ha corrisposto per le suindicate finalità l'importo complessivo di 5,165 milioni di euro.

Per l'anno 2004 la legge finanziaria n. 350 del 24.12.2003 ha previsto uno stanziamento di 10,00 milioni di euro.

L'importo è stato impegnato alla chiusura dello stesso esercizio.

## Ministero dell'Economia e delle Finanze

## Capitolo amministrato 7375

Legge di riferimento N. 289 del 27 dicembre 2002 (art. 69 – comma 9)

Modifiche intervenute nel 2004

Legge finanziaria 2004 N. 350 del 24 dicembre 2003.

Autorizzazioni complessive ml. euro 18,165

(in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	15,16
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	15,16
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	5,16
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	10,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno**

## esercizio 2004

a) autorizzazioni nel 2004	10,00
b) impegni assunti nel 2004	10,00
c) pagamenti effettuati nel 2004	
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	10,00
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

## esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	=
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	8,70
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	3,00
d) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	4,30

## LEGGE N. 200 DEL 1 AGOSTO 2003

**Disposizioni sull'UNIRE**

L'articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 147 del 24 giugno 2003 (legge di conversione 200/2003) prevede che al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato.

A tal fine il Ministero dell'Economia e Finanze, a partire dal 2003, corrisponde un contributo in conto interessi e in quote costanti nel limite massimo di 3,5 ml. di euro annui.

Con decreto del MEF è stabilito il tasso di interesse e fissato il contributo decennale.

Ammontare annuale dei finanziamenti: € 3,5

Esercizio finanziario 2004: nessun contributo, a causa della mancata erogazione del mutuo

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336

**Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976**

La legge 29 maggio 1976, n. 336, ha assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 1976, un contributo speciale di complessivi 206,58 milioni di euro, in ragione di 5,16 milioni di euro per il 1976, di 10,33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di 5,16 milioni di euro per il 1996, da destinare alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge 8 agosto 1977, n. 546, ha concesso poi, per le medesime finalità, un ulteriore contributo speciale di complessivi 206,58 milioni di euro, in ragione di 5,16 milioni di euro per il 1977, di 10,33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di 5,16 milioni di euro per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76.

Per gli stessi interventi, l'art. 1, comma 2, della legge n. 828/83, ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di complessivi 103,29 milioni di euro, in ragione di 5,16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Infine, con l'art. 1, comma 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di 175,60 milioni di euro, in ragione di 15,49 milioni di euro annui per il periodo 1987-1996 e di 3,61 milioni di euro annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

Per effetto della predetta legislazione, l'autorizzazione di spesa complessivamente prevista in relazione alle citate finalità è risultata pari a complessivi 692,05 milioni di euro.

Peraltro, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto in bilancio (sul capitolo 8787/tesoro) per l'anno 1995 (30,73 milioni di euro), e le relative proiezioni per gli anni 1996 (37,18 milioni di euro) e 1997 (27,37 milioni di euro), in relazione a quanto previsto dalla tab. F) dalla legge finanziaria 1995, sono stati ridotti nella misura annua del 3%, riducendosi a 29,81 milioni di euro (- 0,92 milioni di euro) per l'anno 1995, a 36,06 milioni di euro (- 1,12 milioni di euro) per l'anno 1996 e a 26,55 milioni di euro (-0,82 milioni di euro) per l'anno 1997. In conseguenza di ciò anche l'autorizzazione di spesa complessiva si è rideterminata nel minore importo di 689,19 milioni di euro.

La successiva legge finanziaria 1996 (tab. F), inoltre, nel confermare per il predetto cap. 8787 gli stanziamenti previsti per l'anno 1996 (al netto del taglio del 3% come sopra disposto), ha altresì disposto la riduzione di quelli in precedenza previsti per il medesimo anno in relazione alla legge 879/86 sul capitolo 8787 (da 13,94 milioni di euro - 3% = 13,52 milioni di euro a 6,75 milioni di euro), facendo di conseguenza slittare all'anno 1998 l'importo di 6,77 milioni di euro

(13,52 milioni di euro – 6,75 milioni di euro). Per effetto di quanto sopra descritto l'importo complessivamente iscritto sul cap. 8787 per l'anno finanziario 1996 risulta pari a complessivi 29,28 milioni di euro, mentre quello previsto per i successivi anni risulta pari a 26,55 milioni di euro per l'anno 1997 e a 15,56 milioni di euro per l'anno 1998.

Le successive leggi finanziarie 1997 e 1998 (tab. F), hanno confermato gli importi come sopra individuati dalla legge finanziaria 1996 per gli anni 1997 e 1998 per il predetto capitolo, mentre hanno determinato in complessive 8,78 milioni di euro l'importo da iscrivere per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (in quest'ultimo anno il capitolo ha assunto la nuova numerazione 3711); iscrizione successivamente confermata anche per l'anno 2001 dalla legge finanziaria 1999, con il rinvio agli anni 2002 e successivi della residua autorizzazione di spesa (25,82 milioni di euro).

Dall'anno 2000, poi, in considerazione della natura corrente del trasferimento (iscritto sul cap. 3711), l'individuazione dello stanziamento annuale da iscrivere in bilancio avviene con la legge di bilancio: per l'anno in questione, comunque, è stato confermato lo stanziamento di 8,78 milioni di euro già previsto, da ultimo, dalla legge finanziaria 1999.

Analoga situazione si è riscontrata anche per l'anno 2001, con l'iscrizione in bilancio, sullo stesso cap. 3711, dello stanziamento già previsto per tale anno dalla legge finanziaria 1999 (8,78 milioni di euro).

Per quanto riguarda, infine, il trasferimento delle risorse come sopra individuate in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, i pagamenti sono stati effettuati fino all'anno finanziario 1996 seguendo la tempistica legata all'iscrizione in bilancio, sull'ex cap. 8787, dei relativi stanziamenti.

Nei successivi anni 1997, 1998 e 1999, di contro, non si è potuto provvedere al trasferimento dei finanziamenti annuali iscritti in bilancio in conseguenza delle disposizioni limitative dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato previste dall'art.47, comma 1, della legge 27.12.1997, n.449 e dall'art.29, comma 12, della legge 23.12.98, n.448, cui è risultato interessato il cap. 8787.

Per tali anni, pertanto, le risorse di bilancio sono state peraltro regolarmente impegnate in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, dando luogo alla formazione di residui propri per complessivi 50,89 milioni di euro, di cui 26,55 milioni di euro per l'anno 1997, 15,56 milioni di euro per l'anno 1998 e 8,78 milioni di euro per l'anno 1999.

Nei successivi anni 2000 e 2001, l'attività di trasferimento delle risorse ha interessato soltanto le quote annuali iscritte in bilancio sulla competenza del cap. 3711 (ex cap. 8787), pari, per entrambi gli anni, a 8,78 milioni di euro, nel mentre non si è reso possibile autorizzare trasferimenti a fronte dei predetti residui passivi in considerazione della mancanza delle necessarie disponibilità di cassa.

Per l'anno 2002, la proiezione dello stanziamento di 8,78 milioni di euro è stata integrata di 2,58 milioni di euro corrispondenti alle quote del finanziamento previste inizialmente per gli anni 1994 e 1995, (1,29 milioni di euro per ciascun anno), slittate per effetto della rimodulazione effettuata dalla tabella F allegata alle leggi finanziarie relative ai predetti anni. L'autorizzazione di spesa complessiva di 11,36 milioni di euro (8,78 milioni di euro + 2,58 milioni di euro) è stata regolarmente trasferita alla regione Friuli Venezia Giulia. Nessun trasferimento ha invece interessato i residui passivi relativi agli anni 1997, 1998 e 1999.

Le quote iscritte in bilancio per gli anni 2003 e 2004 sul cap.2708 sono pari a 3,61 milioni di euro annui che sono stati interamente erogati in favore della regione

**Friuli-Venezia Giulia, mentre nessun trasferimento ha interessato i residui passivi pari a complessivi 50.89 milioni di euro, per mancanza della cassa necessaria.**

**Ministero dell'economia e delle finanze**Capitolo amministrato **2708**

Leggi di riferimento 336/76

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive **689,19 milioni di euro**

(importi in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	681,95
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	681,95
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	631,06
d) economie a tutto il 31.12.2004	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	50,89
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	0

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	3,61
b) impegni assunti nel 2004	3,61
c) pagamenti effettuati nel 2004	3,61
d) economie nel 2004	0
e) residui propri nel 2004	0
f) residui di stanziamento nel 2004	0
g) perenzioni nel 2004	0

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	1,80
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1,80
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	1,81
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	1,81

## LEGGE N. 67/1988, ART. 20, COMMA 1, E RIFINANZIAMENTI

**Esecuzione di un programma triennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti.**

L'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1989) ha autorizzato l'esecuzione di un programma triennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo di 30.000 miliardi di lire.

Con gli articoli n. 28, comma 12, della legge n. 488/1999 e n. 83 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 sono state aumentate le risorse per la prosecuzione del programma di investimenti di cui al predetto art. 20 della legge n. 67/1988, per un importo, rispettivamente, di 10 miliardi di lire per gli interventi di radioterapia e di 4.000 miliardi di lire.

Pertanto, le somme a disposizione per l'attuazione del programma di cui trattasi ammontano complessivamente a 34.010 miliardi di lire, pari a 17.564,70 milioni di euro.

L'esecuzione del programma di investimenti in sanità si articola in più fasi: la prima fase, gestita dall'ex Ministero del bilancio e della programmazione economica, si è conclusa il 31 agosto 1996 (legge 18 luglio 1996, n. 382). Sono state utilizzate risorse complessive per 9.400 miliardi di lire (4.854,70 milioni di euro).

Restano ancora a disposizione per l'attuazione delle fasi successive del programma di investimento risorse per 24.610 miliardi di lire (12.710 milioni di euro)

I finanziamenti fino ad ora stanziati nel bilancio dello Stato per la prosecuzione del programma in questione ammontano a complessivi 10.656,495 milioni di euro così suddivisi:

- anno 1998:	346,026	milioni di euro
- anno 1999:	945,116	“
- anno 2000:	1.300,438	“
- anno 2001	992,114	“
- anno 2002	601,430	“
- anno 2003	700,136	“
- anno 2004	670,116	“
- anno 2005	661,119	“
- anno 2006	640,000	“
- anno 2007	700,000	“
- anno 2008	3.100,000	“



## Ministero ECONOMIA E FINANZE

Capitolo amministrato	7464
Leggi di riferimento	N. 67 DELL'11/03/1988
Modifiche intervenute nel 2004	-
Autorizzazioni complessive milioni di euro	12.710,00

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	12.710,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	5.555,38
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	1.944,00
d) economie a tutto il 31.12.2004	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	3.611,38
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	-

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	-
b) impegni assunti nel 2004	670,12
c) pagamenti effettuati nel 2004	509,00
d) economie nel 2004	-
e) residui propri nel 2004	670,12
f) residui di stanziamento nel 2004	-
g) perenzioni nel 2004	-

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	661,12
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

## LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 432, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

**Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria**

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive 640,41 milioni di euro, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame, in ragione di 361,52 milioni di euro per il biennio 1989-1990 e di 278,89 milioni di euro per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del Tesoro di apposita dichiarazione del Presidente della Giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992 (tab. D), è stato poi provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di 206,58 milioni di euro.

Con l'art. 3, comma 9, della legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive 692,05 milioni di euro per il periodo 1993-1995, in ragione di 201,42 milioni di euro per l'anno 1993, di 232,41 milioni di euro per l'anno 1994 e di 258,22 per l'anno 1995.

Ai sensi, peraltro, del successivo art. 8, comma 4 - bis della stessa legge n. 236/93 il contributo previsto per gli anni 1994 e 1995 è stato ridotto, rispettivamente, di 1,81 milioni di euro e di 1,39 milioni di euro, per provvedere alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dello stesso comma 4 - bis, passando, di conseguenza, a 230,60 milioni di euro per l'anno 1994 e a 256,83 milioni di euro per l'anno 1995.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), relativamente alla quota prevista per l'anno 1994, pari a 230,60 milioni di euro, ha provveduto a rideterminare in 204,78 milioni di euro l'importo da iscrivere in bilancio al cap. 8789 per il medesimo anno 1994, facendo slittare al successivo anno 1995 la restante parte di 25,82 milioni di euro integrando di pari importo lo stanziamento già previsto per quest'ultimo anno dalla predetta legge n. 236/93 (pari a 256,83 milioni di euro), portandolo a complessive 282,65 milioni di euro.

Quest'ultimo importo, peraltro, è stato successivamente ridotto a 231,01 milioni di euro con legge finanziaria 1995 (tab.F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 la restante parte di 51,64 milioni di euro.

Per effetto, poi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto al predetto cap. 8789 per l'anno 1995, pari a 231,01 milioni di euro, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a 6,94 milioni di euro), come pure la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 1,54 milioni di euro), intendendosi di conseguenza ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che, complessivamente, passa da 1.535,84 milioni di euro a 1.527,36 milioni di euro. Per l'anno 1996, nel mentre il residuo finanziamento di 50,10 milioni di euro

(51,64 milioni di euro – 1,54 milioni di euro) derivante dalla legge 336/93 di cui trattasi, è risultato soppresso per effetto delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con la tab. D allegata alla legge finanziaria è stato previsto il rifinanziamento, per lo stesso anno, delle finalità recate dalla predetta legge per l'importo di 101,23 milioni di euro, poi rideterminato in euro 80,57 milioni di euro, per lo slittamento dell'importo di 20,66 milioni di euro all'anno 1998 per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425.

Le successive leggi finanziarie 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 (tabb. D), hanno disposto l'ulteriore rifinanziamento fino all'anno 2003 gli interventi di cui alla citata legge 236/93, per l'importo complessivo di 673,46 milioni di euro, così riferiti:

Anno 1997	+	77,47	(LF 1997)
“ 1998	+	75,40	(LF 1998)
“ 1999	+	77,47	(LF 1999)
“ 2000	+	77,47	(LF 2000)
“ 2001	+	163,72	(LF 2000: 77,47; LF 2001: 86,25)
“ 2002	+	103,81	(LF 2000: 77,47; LF 2001: 26,34)
“ 2003	+	98,13	(LF 2001)

In conseguenza di tale evoluzione finanziaria l'autorizzazione complessiva di spesa è passata da 1.527,36 milioni di euro (fino al 1995) a 2.251,95 milioni di euro (fino all'anno 2003).

Il rifinanziamento previsto per l'anno 2001 (pari a complessivi 163,72 milioni di euro) è stato utilizzato per gli interventi posti a carico del cap.8640/tesoro, limitatamente all'importo originario di autorizzazione di spesa, pari a 77,47 milioni di euro, mentre lo stanziamento residuale di 86,25 è stato trasferito al cap.9277/economia del Dipartimento di sviluppo e coesione in relazione all'accordo di programma quadro per la riqualificazione ambientale, sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Calabria.

Ne consegue che il complesso delle risorse attribuite alla regione Calabria per le finalità della legge n. 236 del 1993, a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio sul cap. 8640 (ora 7499) fino all'anno 2001 e sulle proiezioni 2002 e 2003 conseguenti alla tab. F allegata alla legge finanziaria 2001, si sono definitivamente rideterminati a tutto l'anno 2002 in complessivi 2.165,70 milioni di euro (2.251,95 milioni di euro – 86,25 milioni di euro).

La legge finanziaria 2002 (Tab.D, poi, ha provveduto a rifinanziare per il triennio 2002-2004, gli interventi di cui alla predetta legge 236/93 per un importo complessivo di 263,38 milioni di euro così ripartiti:

2002	:	+ 41,31
2003	:	+ 61,97
2004	:	+ 160,10

Infine, con l'art.1, comma 163 della legge n.311 del 2004 (legge finanziaria 2005), è stato autorizzato in favore della regione Calabria un ulteriore contributo di 160,10 milioni di euro per l'anno 2005 per le medesime finalità.

I relativi stanziamenti di bilancio si sono pertanto così modificati:

2002	:	145,12
2003	:	160,10
2004	:	160,10

2005: 160,10

con la conseguente rideterminazione della autorizzazione di spesa complessiva a 2.589,18 milioni di euro (2.165,70 milioni di euro + 263,38 milioni di euro + 160,10 milioni di euro). Per quanto riguarda i pagamenti disposti in favore della regione Calabria per le finalità sopra richiamate, gli stessi, con riferimento a tutto l'anno 2004, sono stati pari a complessivi 2.426,72 milioni di euro di cui 157,74 milioni di euro riferito all'anno 2004, mentre i residui propri risultano pari a 2,36 milioni di euro.

**Ministero dell'economia e delle finanze**Capitolo amministrato **7499**

Leggi di riferimento L.432/90

Modifiche intervenute nel 2004 L.311/2004 (L.F. 2004)

Autorizzazioni complessive **2.589,18 milioni di euro**

(importi in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	2.429,08
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	2.429,08
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	2.426,72
d) economie a tutto il 31.12.2004	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	2,36
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	0

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	160,10
b) impegni assunti nel 2004	160,10
c) pagamenti effettuati nel 2004	157,74
d) economie nel 2004	0
e) residui propri nel 2004	2,36
f) residui di stanziamento nel 2004	0
g) perenzioni nel 2004	0

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	78,97
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	81,33
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	81,13
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	81,13

## LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

**Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.**

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto, tra l'altro, l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive 1.998,68 milioni di euro per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di 103,30 milioni di euro per l'anno 1991, di 126,53 milioni di euro per l'anno 1992, di 224,66 milioni di euro per l'anno 1993, di 490,63 milioni di euro per l'anno 1994, di 516,46 milioni di euro per l'anno 1995 e di 537,11 milioni di euro per l'anno 1996.

La scansione temporale dei finanziamenti relativi agli anni 1993/1996 ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte delle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 (tabb. F), le quali hanno previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

- anno 1993	51,65	milioni di euro
- anno 1994	51,65	milioni di euro
- anno 1995	77,47	milioni di euro
- anno 1996	258,23	milioni di euro
- anno 1997	516,46	milioni di euro
- anno 1998 e segg.	813,42	milioni di euro

-----  
Totale 1.768,86 milioni di euro

Lo stanziamento iscritto inizialmente in bilancio per l'anno 1995 (pari a 77,47 milioni di euro), ha subito poi una riduzione nella misura del 3% (pari a 2,32 milioni di euro) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85; analoga riduzione ha interessato peraltro anche le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 7,75 milioni di euro) e 1997 (- 15,49 milioni di euro). Pertanto anche la corrispondente autorizzazione di spesa complessiva si è ridotta, di conseguenza, dagli iniziali 1.998,69 milioni di euro a 1.973,13 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli stanziamenti (ridotti) relativi agli anni 1996 (250,48 milioni di euro) e 1997 (500,97 milioni di euro), la legge finanziaria 1996 (tab. F) ha provveduto a rimodularli, rideterminando conseguentemente in 175,60 milioni di euro l'importo da iscrivere sul cap. 8778 del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996 e in 232,41 milioni di euro la quota da iscrivere al medesimo capitolo per l'anno 1997. Inoltre, è stato individuato in 361,52 milioni di euro l'importo da iscrivere per l'anno 1998 ed in 795,34 milioni di euro milioni

di euro l'autorizzazione di spesa residuale da iscrivere per gli anni 1999 e successivi.

Per quanto riguarda specificamente lo stanziamento iscritto per l'anno 1996, pari a 175,60 milioni di euro, lo stesso nel corso dell'anno ha subito poi una prima riduzione di 139,45 milioni di euro, ai sensi del D.L. 25.3.1996, n. 162 (art. 2) (successivamente reiterato sino al D.L. 26.7.96, n. 393), convertito in legge 25.9.96, n. 496), per il finanziamento degli interventi connessi alla prevenzione a fini di protezione civile (129,12 milioni di euro), nonché per gli interventi inerenti alla ricostruzione della Basilica di Noto (10,33 milioni di euro). Successivamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, è stato provveduto alla ulteriore decurtazione dell'importo di 36,15 milioni di euro a carico del predetto capitolo 8788 azzerandone il relativo stanziamento. Per effetto di quanto precede l'autorizzazione di spesa risulta ridotta di pari importo ( - 175,60 milioni di euro) passando da complessivi 1.973,12 milioni di euro a 1.797,53 milioni di euro.

Con la tab. D allegata alla legge finanziaria 1997, è stato provveduto poi al rifinanziamento per l'anno 1997 della legge 433/91, per l'importo di 36,15 milioni di euro, portando l'autorizzazione di spesa complessiva a 1.833,68 milioni di euro (1.797,53 milioni di euro + 36,15 milioni di euro), mentre la tab. F ha individuato gli stanziamenti da iscrivere in bilancio per gli anni 1997 e seguenti, in, rispettivamente, 191,09 milioni di euro (1997), 258,23 milioni di euro (1998), 361,52 milioni di euro (1999) e 614,58 milioni di euro (2000 e successivi).

Lo stanziamento di 191,09 milioni di euro iscritto in bilancio per l'anno 1997, ha poi subito, nel corso dello stesso anno, una riduzione di 4,13 milioni di euro, rideterminandosi in 186,96 milioni di euro, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, in legge 16 luglio 1997, n. 228.

In conseguenza di tale ulteriore riduzione, la complessiva autorizzazione di spesa per gli interventi di cui trattasi è passata da 1.833,68 milioni di euro a 1.829,55 milioni di euro.

La legge finanziaria 1998 (tab. F) ha poi provveduto a rimodulare gli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1998 e 1999, determinando in, rispettivamente, 191,09 milioni di euro e 206,58 milioni di euro gli importi da iscrivere al cap. 8778 per tali anni, ed in 258,23 milioni di euro e 578,43 milioni di euro gli importi da iscrivere, rispettivamente, per l'anno 2000 e per gli anni 2001 e successivi.

La legge finanziaria 1999 (tab. F) ha rideterminato in 103,29 milioni di euro ed in 154,94 milioni di euro gli importi da iscrivere al cap. 8778 per gli anni, rispettivamente, 1999 e 2000, in conseguenza dello slittamento da parte degli stanziamenti 1997 (-103,29 milioni di euro) e 1998 (-103,29 milioni di euro) rispetto alla modulazione prevista dalla predetta legge finanziaria 1998. Inoltre, con riferimento all'anno 1999, l'art.14, comma 1, lettera c), della legge 12 luglio 1999, n. 237, ha disposto una riduzione di 10,33 milioni di euro della predetta autorizzazione di spesa che, in tal modo, si attesta, nel suo dato complessivo, in 1.819,22 milioni di euro, mentre la tabella F allegata alla legge finanziaria 2000 ha fissato in 154,94 milioni di euro lo stanziamento dell'anno 2000 e 2001, in 180,76 milioni di euro quello dell'anno 2002 ed in 449,32 milioni di euro la quota residuale da iscrivere per gli anni 2003 e successivi.

La legge finanziaria 2001 (tab. F) ha rimodulato lo stanziamento residuale di 449,32 milioni di euro previsto per gli anni 2003 e successivi, fissandolo in 180,76 milioni di euro per il 2003 e in 268,56 milioni di euro per il 2004.

Con riferimento all'autorizzazione di spesa iscritta in bilancio fino all'anno 2001, pari a complessivi 1.189,14 euro, sono stati disposti pagamenti in favore della regione Siciliana nella misura annualmente iscritta in bilancio fino all'anno 1996, pari complessivi 408,26 milioni di euro. La parte di finanziamento riferita ai successivi anni 1997/2001, pari a complessivi euro 780,88 milioni di euro, è stata soltanto impegnata in favore della regione Siciliana, non risultando possibile effettuare il relativo pagamento delle quote annuali iscritte in bilancio, in conseguenza delle disposizioni limitative dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato previste dall'art.47, comma 1, della legge 27.12.1997, n.449 e dall'art.29, comma 12, della legge 23.12.98, n.448.

Per effetto di tale situazione, al 31 dicembre 2001 sono risultati accertati sull'ex cap. 8500 (ora 7451) residui propri derivanti dalla gestione dell'intervento di cui trattasi per complessivi 780,88 milioni di euro, provenienti dagli anni 1997 (186,96 milioni di euro), 1998 (191,09 milioni di euro) e 1999 (92,96 milioni di euro), 2000 (154,94 milioni di euro) e 2001 (154,94 milioni di euro).

La legge finanziaria 2002 (Tab.F), infine, ha confermato per il 2002, lo stanziamento di 180,76 milioni di euro che è stato interamente impegnato ma non pagato in quanto lo stanziamento di Cassa (pari a 180,76 milioni di euro) è stato utilizzato per pagare una parte dei residui di provenienza 1997.

In considerazione di ciò i pagamenti autorizzati fino all'anno 2002 ammontano a complessivi 589,02 milioni di euro, mentre i residui accertati al 31 dicembre dello stesso anno risultano essere pari a complessivi 780,88 milioni di euro, provenienti dagli anni 1997 (6,2 milioni di euro), 1998 (191,09 milioni di euro) e 1999 (92,96 milioni di euro), 2000 (154,94 milioni di euro), 2001 (154,94 milioni di euro) e 2002 (180,76 milioni di euro).

La Tab. F allegata alla legge finanziaria 2003 ha, invece, rimodulato l'autorizzazione di spesa residuale determinando l'importo di 180,76 milioni di euro per l'anno 2003, 168,56 milioni di euro per l'anno 2004 e 100,00 milioni di euro per l'anno 2005.

La quota iscritta in bilancio per l'anno 2003 (pari a 180,76 milioni di euro) è stata interamente impegnata ed erogata in favore della regione Siciliana unitamente all'importo di 119,20 milioni di euro da riferire, quanto a 6.2 milioni di euro al saldo dei residui passivi di provenienza 1997 e quanto a 113,00 milioni di euro all'acconto dei residui passivi di provenienza 1998.

In conseguenza del suddetto pagamento, al 31 dicembre 2003 sul cap.7451 sono stati accertati residui passivi per 661,68 milioni di euro provenienti, rispettivamente, dagli anni 1998 (78,08 milioni di euro), 1999 (92,96 milioni di euro), 2000 (154,94 milioni di euro), 2001 (154,94 milioni di euro) e 2002 (180,76 milioni di euro). La legge finanziaria 2004 (Tab.F) ha confermato anche per l'anno 2004, lo stanziamento di 168,56 milioni di euro che è stato interamente impegnato e pagato in favore della Regione Sicilia unitamente all'importo di 131,5 milioni di euro da riferire, quanto a 78,08 milioni di euro al saldo dei residui di provenienza 1998 e quanto a 53,41 milioni di euro, all'acconto dei residui di provenienza 1999.